

A cura di Marco Baldin

Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili

 Categoria: **Bilancio e contabilità**
 Sottocategoria: **Varie**

Il nuovo Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza ha posto l'accento sulla necessità che un'impresa sia dotata di "adeguati assetti" di tipo amministrativo, organizzativo e contabile da declinare secondo le dimensioni e la complessità dell'impresa.

Questo aspetto dovrà necessariamente portare molte imprese a riorganizzare la propria struttura amministrativa al fine di adempiere al dettato normativo e soprattutto essere in grado intercettare possibili segnali di crisi prima che questi possano mettere a repentaglio la continuità aziendale.

Lo scopo del presente contributo è quello di fornire una guida completa, anche se sintetica, in merito alle nuove definizioni di crisi e di "adeguati assetti" al fine di consentire il loro costante monitoraggio.

Di cosa si tratta?

Premessa	3
Adeguati assetti	3
Monitoraggio della continuità aziendale (D.Lgs. 14/2019)	3
Assetto organizzativo, amministrativo e contabile (articolo 2086 del Codice civile)	4
Obblighi	4
Lista di controllo	4
Definizione di assetto organizzativo adeguato	5
Requisiti di adeguatezza	6
Segnalazione dell'Agenzia delle Entrate	7
Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	8
Finalità	8
Debito da ristrutturare	8
TOTALE [A]	8
Flussi finanziari annui a servizio del debito	9
TOTALE [B]	9
Test pratico	10
Risultato del rapporto	10
Misure da adottare	11
Assetto amministrativo contabile	12
Definizione di assetto amministrativo contabile adeguato	12

Check list (allegato D.M. Giustizia 28.09.2021)	12
Riferimenti normativi.....	12
Allegato 1	13
L'Esperto risponde.....	13

Premessa

Il **D. Lgs. 83/2022** ha apportato modifiche al **D. Lgs. 14/2019 (codice della crisi)**, in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'**articolo 2086 del Codice civile** in vigore dal marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare.



OSSERVA - La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto.

Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

Adeguati assetti

Monitoraggio della continuità aziendale (D.Lgs. 14/2019)

NOTA BENE - Il principio della continuità aziendale (articolo 2423-bis, c. 1, n. 1, Codice civile) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio. Nel codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le opportune contromisure.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

- 1 La perdita di continuità aziendale riguarda la incapacità dell'impresa di continuare a operare, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
- 2 La crisi è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
- 3 L'insolvenza riguarda l'incapacità del debitore ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni.

A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti), nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

Assetto organizzativo, amministrativo e contabile (articolo 2086 del Codice civile)

L'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva deve:

- ➔ istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
- ➔ attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Obblighi

L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Lista di controllo

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

Sulla piattaforma sono disponibili:

- ➔ una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- ➔ un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- ➔ un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.



La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **D.M. Giustizia 28.09.2021**.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'articolo 3 D. Lgs. 14/2019 fa presumere l'esistenza della crisi.

Definizione di assetto organizzativo adeguato

Per assetto organizzativo si intende:

i



il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità;

ii



il complesso procedurale di controllo.

Un assetto organizzativo è adeguato se:



presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale;



può quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

In via generale, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:



organizzazione gerarchica;



redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;



sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;

- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.

Requisiti di adeguatezza

Le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e gli adeguati assetti istituiti devono consentire di:

- a. → rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b. → verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme;
- c. → ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Costituiscono segnali di allarme

- a. → l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b. → l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c. → l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

d.



l'esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie, che comportano l'obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (articolo 25-novies):

- debito verso l'Inps per contributi previdenziali, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, scaduto da più di 90 giorni superiore al 30% di quelli dell'esercizio e superiore a € 15.000;
- debito verso l'Inps per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, superiore a € 5.000;
- debito verso l'Inail per premi assicurativi scaduti da più di 90 giorni e superiore a € 5.000;
- debito per Iva, risultante dalla comunicazione periodica, scaduto e non versato superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- debito tributario in riscossione accertato e scaduto da più di 90 giorni superiore a € 100.000 per le imprese individuali, a € 200.000 per le società di persone e a € 500.000 per le altre società (società di capitali).

Segnalazione dell'Agenzia delle Entrate

Gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle Entrate (**articolo 30-sexies D.L. 152/2021**) sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'**articolo 21-bis D.L. 78/2010**, di importo superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relative all'anno d'imposta precedente; la segnalazione verrà in ogni caso inviata se il debito è superiore a € 20.000.

Le segnalazioni dall'Agenzia delle Entrate sono inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'**articolo 54-bis D.p.r. 633/1972**. La contestualità costituisce la novità normativa e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'**articolo 21-bis D.L. 78/2010**.

Le segnalazioni decorrono dai debiti risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (**articolo 21-bis D.L. 78/2010**) relative al 2° trimestre 2022.



Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**Finalità**

OSSERVA - Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si può limitare ad esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti).

Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidenti il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

Debito da ristrutturare

L'entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:

- **debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo;**
- **(più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie;**
- **(più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;**
- **(più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni;**
- **(più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare;**
- **(meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;**
- **(meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;**
- **(meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel 1° anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.**

TOTALE [A]

Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio.

Flussi finanziari annui a servizio del debito

I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:

- stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo (Oic 9-Business plan), prima delle componenti non ricorrenti, a regime;
- (meno) investimenti di mantenimento annui a regime;
- (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte.

TOTALE [B]

Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal 2° anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B].

Per componenti non ricorrenti si intendono i valori per i quali l'**articolo 2427, c. 1, n. 13 Codice civile** richiede l'indicazione in nota integrativa, riguardanti "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

NOTA BENE - L'obiettivo di tale informativa, ai sensi dell'Oic12, par. 115, è consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, sono:

- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- cessioni di attività immobilizzate;
- ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda



Test pratico

Entità del debito che deve essere ristrutturato		
Debito scaduto		+
(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)		
Debito riscadenziato o oggetto di moratorie		+
Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo		+
Rate di mutuo e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)		+
Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare		+
Ammontare della risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti, macchinari, ecc) o rami d'azienda compatibili con il fabbisogno industriale		-
Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti		-
Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno comprensivo dei componenti non ricorrenti		-
Totale A		

Flussi annui a servizio del debito		
Stima del margine operativo lordo (MOL) prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime		
Investimenti di mantenimento annui a regime		-
Imposta sul reddito annue che dovranno essere assolte		-
Totale B		

Grado di difficoltà del risanamento		

Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B].

Risultato del rapporto

Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima:

- **del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria;**
- **del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione;**
- **dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.**

In particolare:

- un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento;
- quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;
- superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda;
- se, invece, l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

Misure da adottare

Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.

Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d'impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.

Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.

Assetto amministrativo contabile**Definizione di assetto amministrativo contabile adeguato**

Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

L'attuazione tecnico pratica e giuridica di tali concetti si trova nei passaggi della check list del **D.M. 28.09.2021**, che mettono in evidenza quali siano i contenuti minimali dei dati da mettere a disposizione per la corretta valutazione del piano e per valutare l'attitudine ai fini che qui interessano dell'assetto organizzativo ed amministrativo.

L'assetto amministrativo-contabile, quale sottosistema del più ampio assetto organizzativo, consente di monitorare l'andamento della gestione e, quindi, è cruciale nella tempestiva rilevazione di sintomi di crisi e di perdita della continuità aziendale.

Check list (allegato D.M. Giustizia 28.09.2021)

Vedi allegato.

Riferimenti normativi

- Articolo 2086 Codice civile;
- [D. Lgs. 12.01.2019, n. 14](#);
- [D. Lgs. 17.06.2022, n. 83](#);
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.07.2022;
- [Art. 37-bis D.L. 21.06.2022, n. 73 conv. in L. 4.08.2022, n. 122](#);
- Norma di comportamento 3.5 CNDCEC per il collegio sindacale delle società non quotate;
- Norma di comportamento 3.7 CNDCEC per il collegio sindacale delle società non quotate.

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: Organo di controllo ed adeguati assetti

DOMANDA



Si chiede quale sia il ruolo ed il coinvolgimento dell'organo di controllo societario nella valutazione degli adeguati assetti?

RISPOSTA

- Come noto agli adeguati assetti aziendali, quindi, è riconosciuto il ruolo di base su cui poggia l'intero sistema di early warning, soprattutto attraverso una più efficiente condivisione dei flussi informativi.

La loro istituzione e la loro implementazione vengono promosse non solo tramite norme di natura precettiva, con relative responsabilizzazione dell'organo gestorio (unico legittimato a predisporli), ma anche attraverso il coinvolgimento dell'organo di controllo. Ai sensi dell'articolo 25-octies del D.Lgs. 14/2019, l'organo di controllo societario - collegio sindacale o sindaco unico di srl (è, quindi, escluso il revisore) - segnala all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata. La segnalazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- essere motivata;
- essere trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione;
- contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del Codice civile.

Peraltro, l'organo di controllo, in base all'articolo 25-novies del D.Lgs. 14/2019, è destinatario anche delle segnalazioni di esposizioni debitorie rilevanti della società effettuate dai creditori pubblici qualificati ivi indicati. In quest'ultimo caso, essendo anche l'organo amministrativo destinatario della segnalazione, appare superflua qualunque ulteriore segnalazione da parte dell'organo di controllo.

L'organo di controllo "segnala", per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ex articolo 17 del D.Lgs. 14/2019.

La Relazione n. 87/2022 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sottolinea come l'uso dell'indicativo ("segnala") sia sintomatico dell'esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l'organo di controllo è, quindi, chia-

mato a rilevare tempestivamente. Un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente "sulla carta". Si concretizza, cioè, un rapporto di strumentalità tra segnalazione e reale attuazione del dovere imposto all'imprenditore dall'articolo 2086 Codice civile.

Come emerge dalla lettura dell'articolo 25-octies, comma 1 del D.Lgs. 14/2019, inoltre, al soggetto che subisca una segnalazione da parte dell'organo di controllo è offerto un tempo di reazione massimo di 30 giorni, entro il quale riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Anche al fine di incentivare le segnalazioni, e la prontezza delle stesse, infine, al secondo comma dell'art. 25-octies del D.Lgs. 14/2019 è stabilito che la tempestiva segnalazione, al pari della vigilanza sull'andamento delle trattative, sono valutate ai fini della responsabilità dell'organo di controllo, ex articolo 2407 Codice civile. Si segnala, però, che secondo la Relazione n. 87/2022 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, una segnalazione tardiva, perché effettuata in un momento in cui il capitale sia già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l'organo di controllo, non potrà avere effetti "deresponsabilizzanti".